Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 151 del 1° luglio 1997 - Serie generale

Spèdizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 1° luglio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 132

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 aprile 1997.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo del contratto collettivo quadro transitorio sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali concordato in data 27 marzo 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISAL, CONFSAL, UGL, USPPI ed UNIONQUADRI.

Contratto collettivo nazionale quadro transitorio sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali.

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 aprile 1997.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo del contratto collettivo nazionale transitorio sulle modalità di utilizzo dei distacchi e permessi sindacali per l'area della dirigenza medico-veterinaria del comparto sanità, concordato in data 26 marzo 1997 tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali ANAAO-ASSOMED, CIMO-ASMD, ANPO, Fed. CISL Med. - COSIME, Fed.FP CGIL, Med.-UIL, Med.-FIALS, Med.-CUMI - AMFUP, Federazione sindacale medici dirigenti FE.S.ME.D. (ACOI - ANMCO - AOGOI - SUMI - SEDI - FE.ME.PA. - ANMDO), SIMET, SIVEMP, SNR, UMSPED (AAROI-AIPAC) - CIDA.

Contratto collettivo nazionale quadro transitorio sulle modalità di utilizzo dei distacchi e permessi sindacali per l'area della dirigenza medico-veterinaria del comparto sanità.

SOMMARIO

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO TRANSITORIO SULLE MODALITÀ DI UTILIZZO DEI DISTACCHI, ASPETTATIVE E PERMESSI SINDACALI

A seguito della registrazione in data 15 maggio 1997 da parte della Corte dei conti del provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 aprile 1997, con il quale l'A.RA.N. è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato del contratto in oggetto, il giorno 26 maggio 1997, alle ore 15,30 presso la sede dell'A.RA.N. ha avuto luogo l'incontro tra l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni sindacali: comparti: CISL, CGIL, UIL, CONFSAL, CISAL, CONFEDIR (ammessa con riserva), UGL, RDB CUB, USPPI e UNIONQUADRI; aree dirigenziali: CISL, CGIL, UIL, CONFSAL (ammessa con riserva), CISAL (ammessa con riserva), CONFEDIR, RDB CUB (ammessa con riserva), CIDA, USPPI (ammessa con riserva), UNIONQUADRI (ammessa con riserva).

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il Contratto collettivo quadro transitorio sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali per l'applicazione dell'art. 2 del decreto legge 10 maggio 1996 n. 254, convertito in legge 11 luglio 1996 n. 365.

Contratto collettivo nazionale quadro transitorio sulle modalita' di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali

ART. 1
(Campo di applicazione)

1. Il presente contratto collettivo quadro riguarda l'applicazione, in via transitoria, dell'art. 2 del D.L. 10 maggio 1996, n. 254, convertito in legge 11 luglio 1996, n. 365 in tutti i comparti e le separate aree di contrattazione della dirigenza previsti dal D.P.C.M. 29 dicembre 1993, N. 593, fatta eccezione per l'area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale per la quale si procederà - sempre in via transitoria - con apposito contratto nel rispetto dei principi generali e comuni del presente accordo .

ART. 2
(Norma programmatica)

1. Le parti - prendendo atto delle modificazioni di cui all'art. 2 del D.L. 254/1996, convertito in legge 365/1996 - convengono che la materia dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali - contrattualmente disciplinabile - possa essere compiutamente riveduta .

2. A tal fine le parti stabiliscono di fissare l'inizio del negoziato per il contratto collettivo definitivo, a partire dal mese di aprile 1997, allo scopo di pervenire ad un accordo che, ai sensi del comma 1, definisca i criteri generali in tema di diritti sindacali nei luoghi di lavoro nonché delle prerogative sindacali e delle relative modalità di utilizzo.

3. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal comma 2, le parti convengono, altresì, sulla necessità di apportare alle vigenti disposizioni relative alle modalità di utilizzo dei distacchi, delle aspettative e permessi sindacali, previste dal D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, le modifiche indicate negli articoli del presente contratto, tenendo anche conto della legge 20 maggio 1970, n. 300.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 aprile 1997.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo del contratto collettivo quadro transitorio sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali concordato in data 27 marzo 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISAL, CONFSAL, UGL, USPPI ed UNIONQUADRI.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l'art. 2 del decreto legge n. 254/1996, convertito dalla legge n. 365/1996 che ha sostituito il comma 2 dell'art. 54 del decreto legislativo n. 29/1993 prevedendo, in particolare, che «la gestione dell'accordo di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentatività e con riferimento a ciascun comparto e area separata di contrattazione, è demandata alla contrattazione collettiva, garantendo a decorrere dal 1° agosto 1996 in ogni caso l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Per la provincia autonoma di Bolzano si terrà conto di quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58»;

Vista la direttiva del 30 settembre 1996 del Presidente del Consiglio dei Ministri all'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo aver acquisito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI);

Vista la lettera prot. n. 2422 del 9 aprile 1997, con la quale l'ARAN, in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, ha trasmesso, ai fini dell'«autorizzazione alla sottoscrizione», il testo del Contratto collettivo quadro transitorio sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali concordato in data 27 marzo 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISAL, CONFSAL, UGL, USPPI ed UNIONQUADRI;

Visto il «Testo concordato» in precedenza indicato, che è stato inviato unitamente ad una «Relazione illustrativa» dell'articolato, nella quale è precisato — tra l'altro — che «gli eventuali oneri non sono imputabili alla fonte negoziale» e troverebbero, comunque, «copertura nella legge stessa che ha previsto la garanzia» (Legge 365/1996);

Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, — come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 —, il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, «il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri»;

Visto il citato art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, il quale prevede anche che «per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali» il Governo, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, «provvede previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano»;

Vista la lettera prot. n. 13917/97/7.515 dell'11 aprile 1997, con la quale è stata chiesta l'«Intesa» della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, precisando che «tenuto conto dei tempi ristrettissimi previsti dalla richiamata normativa ...... nel caso non intervenga risposta entro 5 giorni ...... si riterrà acquisita l'Intesa»;

Considerato che non è intervenuta risposta alla predetta lettera dell'11 aprile 1997 entro gli indicati cinque giorni per cui l'intesa della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano deve ritenersi acquisita;

Considerato che il predetto testo concordato non risulta in contrasto con la citata direttiva del 30 settembre 1996 impartita, a seguito di intesa intervenuta con il Ministro del tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, previa intesa espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo avere acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 aprile 1997, concernente l'«Autorizzazione alla sottoscrizione» del testo concordato in precedenza citato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Franco Bassanini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni» e ad «esercitare .... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ..... 1) Funzione pubblica»;

A NOME DEL GOVERNO

Autorizza

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione dell'allegato testo del contratto collettivo quadro transitorio sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali concordato in data 27 marzo 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISAL, CONFSAL, UGL, USPPI ed UNIONQUADRI.

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sarà trasmessa alla Corte dei Conti.

Roma, 17 aprile 1997

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1997
Atti di Governo, registro n. 107, foglio n. 12

ART. 3

(Flessibilità in tema di distacchi sindacali)

1. Fermo rimanendo il loro numero complessivo, i distacchi sindacali - sino al limite massimo del 50% - possono essere fruiti dai dirigenti sindacali di cui all'art. 2 comma 7 del D.P.C.M. 770/1994 anche frazionatamente per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno.

2. Nei limiti di cui al comma 1, i distacchi sindacali possono essere utilizzati con articolazione della prestazione di servizio ridotta al 50% - previo accordo con l'amministrazione interessata sulla tipologia prescelta tra quelle sottoindicate:

a) in tutti i giorni lavorativi;

b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno in modo da rispettare - come media - la durata del lavoro settimanale prevista per la prestazione ridotta nell'arco temporale preso in considerazione .

3. Nel caso di utilizzo della facoltà prevista dai commi 1 e 2, il numero dei dirigenti distaccati risulterà aumentato in misura corrispondente fermo rimanendo l' intero ammontare dei distacchi, arrotondando le eventuali frazioni risultanti all'unità superiore.

4. Nel caso di distacco sindacale disposto ai sensi del comma 2 per la parte economica si applica l'art. 7 comma 3 e, per il diritto alle ferie ed al periodo di prova in caso di vincita di concorso o passaggio di qualifica (purchè in tale ipotesi sia confermato il distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta) si applicano le norme previste nei singoli contratti collettivi di lavoro per il rapporto di lavoro part - time - orizzontale o verticale - secondo le tipologie del comma 2 . Il rinvio ai singoli contratti collettivi di comparto va inteso solo come una modalità di fruizione dei distacchi sindacali che, pertanto, non si configurano come un rapporto di lavoro part - time - e non incidono sulla determinazione delle percentuali massime previste, in via generale, per la costituzione di tali rapporti di lavoro dai citati contratti collettivi .

5. Fermo rimanendo quanto previsto dal comma 1, per i dirigenti sindacali appartenenti alle qualifiche dirigenziali, in via eccezionale, previo accordo con l'amministrazione di appartenenza, il distacco sindacale può essere svolto con articolazione della prestazione lavorativa su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno in analogia a quanto previsto dal comma 2, lettera b). In tal caso si applica il comma 4 prendendo a riferimento il CCNL del comparto cui l'area dirigenziale appartiene. La prestazione lavorativa di cui al presente comma può anche essere superiore al 50%.

6. Per il periodo in cui si applicano nei loro confronti le flessibilità previste nei commi 2 e 5, i dirigenti sindacali non possono usufruire dei permessi previsti dagli artt. 4 e 5.

7. I periodi di distacco senza prestazione lavorativa sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato nell'amministrazione, salvo che per il diritto alle ferie ed il compimento del periodo di prova in caso di vincita di concorso o di passaggio di qualifica. Ai fini del periodo di prova, qualora dopo la formale assunzione in servizio nei confronti del dirigente sindacale venga richiesto ovvero risulti conferma-to il distacco totale, potranno essere attivate le procedure di urgenza previste dall'art. 8 comma 3 per la prosecuzione del distacco. Il periodo di prova risulterà sospeso per tutta la durata di esso.

ART. 4

(Titolarità e flessibilità in tema di permessi sindacali retribuiti)

1. I rappresentanti delle strutture sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata possono fruire di permessi sindacali, giornalieri ed orari, per l'espletamento del loro mandato.

2. I dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni ed organizzazioni di cui all'art. 2, comma 7 del D.P.C.M. 770/1994, non collocati in distacco sindacale, possono fruire di permessi sindacali, giornalieri ed orari, per l'espletamento del loro mandato.

3. I dirigenti sindacali indicati nei commi 1 e 2 possono fruire di permessi anche per la partecipazione a trattative sindacali, a convegni e congressi di natura sindacale.

4. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione.

5. In tutti i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e nelle autonome separate aree di contrattazione collettiva dei dirigenti, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale ai sensi del D.P.C.M. 770/1994 e successivo D.M. del 5 maggio 1995, i permessi sindacali, giornalieri od orari di cui ai commi 1, 2 e 3, spettanti ai dirigenti sindacali possono essere cumulati per periodi - anche frazionati - non superiori a dodici giorni a trimestre.

6. Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa - comunque denominata - di appartenenza del dipendente.

7. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente in permesso sindacale da parte dell'organizzazione sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso. Il predetto dirigente provvederà ad informare il servizio che si occupa della gestione del personale nell' ambito dell' amministrazione.

8. Le pubbliche amministrazioni destinatarie del presente contratto assicurano i vari livelli di relazioni sindacali relativi alla contrattazione, agli incontri per l'esame ove richiesti dalle organizzazioni sindacali nelle materie previste dai vari CCNL ed alla consultazione, in apposite riunioni che avvengono - normalmente - al di fuori dell'orario di lavoro. Ove ciò non sia possibile sarà comunque garantito - attraverso le relazioni sindacali previste dai rispettivi contratti collettivi - l'espletamento del loro mandato, attivando procedure e modalità idonee a tal fine.

ART. 5

(Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari)

1. In applicazione dell'art. 30 della legge 300/1970 ai sensi dell'art. 2 del d.l. 254/1996, convertito in legge 365/1996, i dirigenti indicati nell'art. 4, comma 2 hanno diritto a permessi - orari o giornalieri - per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali.

2. Per garantire l'applicazione del citato art. 30 legge 300/1970 - in attesa della determinazione della misura e delle modalità di fruizione dei permessi di cui al comma 1 - in via sperimentale e sino alla stipulazione del contratto collettivo dell'art. 2, comma 2 che dovrà avvenire entro il 29 dicembre 1997 - ai dirigenti ivi indicati per la partecipazione alle riunioni dei citati organismi sono concessi ulteriori permessi.

3. Il numero di permessi di cui al comma 2 non può comunque superare per ciascuna confederazione ed organizzazione sindacale le ore indicate, rispettivamente, nelle tabelle allegato 1 e 2 del presente contratto.

4. Le confederazioni possono far utilizzare i permessi di cui al comma 3 alle proprie organizzazioni di categoria.

5. Da parte delle organizzazioni sindacali appartenenti alla stessa sigla sono ammesse utilizzazioni in forma compensativa dei permessi sindacali citati al comma 3 fra comparto e rispettiva separata area della dirigenza ovvero tra diversi comparti e/o aree.

6. In applicazione del presente articolo le organizzazioni sindacali comunicano alle amministrazioni di appartenenza i nominativi dei dirigenti sindacali aventi titolo. In caso di fruizione dei relativi permessi si applica l'art. 4, commi 6 e 7.

7. Ciascuna amministrazione, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.P.C.M. 770/1994 comunica i permessi fruiti dai dirigenti sindacali in base al presente articolo in separato conteggio.

8. Le organizzazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali con riserva in attesa dell'esito del giudizio pendente , in caso di decisione sfavorevole dovranno restituire alle amministrazioni di appartenenza dei dirigenti sindacali il corrispettivo economico delle ore fruite ai sensi del presente articolo.Analogamente si procede in caso di superamento del monte ore disponibile ai sensi del comma 3.

ART. 6

(Titolarità e flessibilità in tema di permessi sindacali non retribuiti)

1. I rappresentanti delle strutture sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore ad otto giorni l'anno, cumulabili anche trimestralmente.

2. I dipendenti di cui al comma 1 che intendano esercitare il diritto ivi previsto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.

3. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente in permesso sindacale da parte dell'organizzazione sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso. Il predetto dirigente provvederà ad informare il servizio che si occupa della gestione del personale nell' ambito dell' amministrazione.

ART. 7

(Trattamento economico)

1. Il trattamento economico spettante nei casi di distacco sindacale è disciplinato dai rispettivi contratti collettivi dei comparti ed aree dirigenziali.

2. Sino a quando i contratti collettivi nazionali di comparto o di area non avranno stabilito la specifica disciplina, le parti concordano che -. salvo condizioni di miglior favore negli attuali contratti - nei sottonotati comparti il trattamento economico spettante sia il seguente:

a) Ministeri:

Al personale del comparto che usufruisce dei distacchi sindacali di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, competono oltre le voci retributive di cui all'art. 29, comma 1, primo alinea lett. a), b) e c) del CCNL stipulato il 16 maggio 1995, relative al trattamento fondamentale, anche le indennità previste dall'art. 34, comma 2, lett. a) del medesimo contratto.

b) Aziende:

Al personale del comparto che usufruisce dei distacchi sindacali di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, competono oltre le voçi retributive di cui all'art. 46, comma 1, lettere a), b), c) del CCNL stipulato il 9 febbraio 1996, anche le seguenti indennità previste dai seguenti articoli del medesimo contratto:

- artt. 54, 63, 67, nell'ordine, per il personale dei Monopoli di Stato, della Cassa depositi e prestiti e dell' AIMA: indennità aziendale;

- art. 58, Corpo nazionale dei Vigili del fuoco: indennità di rischio;

c) Scuola:

Al personale del comparto che usufruisce dei distacchi sindacali di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, competono oltre le voci retributive di cui all'art. 63, comma 1, primo alinea lettere a) e b) del CCNL stipulato il 4 agosto 1995, relative al trattamento fondamentale, anche le indennità previste dal medesimo articolo, comma 1 secondo alinea- sul trattamento accessorio - alle lettere e) o f) o g) secondo le rispettive qualifiche , nonchè la progressione professionale di cui all'art. 27, comma 2 ultimo periodo del medesimo contratto.

d) Università:

Al personale del comparto che usufruisce dei distacchi sindacali di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, competono oltre a tutte le voci retributive di cui all'art. 38, comma 1, lettera A) del CCNL stipulato il 21 maggio 1996, relative al trattamento fondamentale, anche le indennità previste alla lettera B) del medesimo articolo sul trattamento accessorio - ai numeri 1 e 6 .

e) Sanità:

Al personale del comparto che usufruisce dei distacchi sindacali di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, competono oltre a tutte le voci retributive di cui all'art. 40, comma 1, lettera A) del CCNL stipulato il 1° settembre 1995, anche

le indennità dell'art. 45, compresa la maggiorazione ivi prevista - ove spettante; al personale inquadrato nel livello retributivo VIII bis competono l' indennità di cui all'art. 49, comma 3 e quella del comma 4 ove spettante.

f) Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione:

Al personale del comparto che usufruisce dei distacchi sindacali di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, competono oltre a tutte le voci retributive di cui all'art. 38, comma 1, lettera A) del CCNL stipulato il 7 ottobre 1996, relative al trattamento fondamentale, anche le indennità previste alla lettera B) del medesimo articolo sul trattamento accessorio - ai numeri 1 e 4 .

3. Al dirigente sindacale in caso di distacco ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 5, è garantito:

- il trattamento economico complessivo nella misura intera con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche ivi compresa la retribuzione di posizione per i dirigenti. Il trattamento accessorio legato alla produttività o alla retribuzione di risultato è attribuito in base all'apporto partecipativo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi assegnati;

- i predetti periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio pieno prestato nell'amministrazione anche ai fini del trattamento pensionistico.

4. In caso di fruizione di permessi sindacali, i compensi legati alla produttività comunque denominati nei vari comparti o la retribuzione di risultato per i dirigenti spettano al dirigente sindacale in relazione alla sua partecipazione al raggiungimento dei risultati stessi verificati a consuntivo.

5. Ai sensi e con le modalità dell'art. 3, comma 4 del d.lgs. 16 settembre 1996, n. 564, in caso di aspettativa sindacale non retribuita, i contributi figurativi accreditabili in base all'art. 8, ottavo comma della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito secondo le indicazioni dei CCNL di comparto o di area dirigenziale.

ART. 8

(Richiesta, revoca, conferma dei distacchi ed aspettative sindacali)

1. Le richieste di distacco o di aspettativa sindacale sono presentate secondo le modalità previste, rispettivamente nei primi tre periodi dell'art. 2, comma 6 e dell'art. 4, comma 2 del D.P.C.M. 770/1994.

2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le confederazioni e le organizzazioni sindacali comunicano alle amministrazioni interessate ed alla Presidenza del Consiglio

dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica - le variazioni da apportare agli elenchi nominativi del personale in distacco o aspettativa sindacale di cui all'art. 6, comma 2 del D.P.C.M. 770/1994, già trasmessi nell'anno precedente, in applicazione degli art. 2, comma 2 e 4, comma 2 dello stesso D.P.C.M. 770 . La comunicazione vale in tal caso anche come conferma annuale dei distacchi e delle aspettative già perfezionati e non modificati. Qualora non vi siano variazioni è sufficiente la mera comunicazione formale di conferma al Dipartimento della Funzione Pubblica degli elenchi citati per l'anno successivo. Le confederazioni ed organizzazioni sindacali possono, peraltro, avanzare richiesta di revoca dei distacchi in ogni momento, comunicandola alle amministrazioni interessate ed al Dipartimento della Funzione pubblica citato per i conseguenziali provvedimenti.

3. In attesa degli adempimenti istruttori previsti dalle disposizioni richiamate nel comma 1 per la concessione dei distacchi o delle aspettative sindacali non retribuite, per motivi di urgenza - segnalati nella richiesta da parte delle confederazioni ed organizzazioni sindacali - è consentito l'utilizzo provvisorio - in distacco o aspettativa dei dipendenti interessati - dal giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta medesima.

4. Qualora la richiesta non possa aver seguito, l' eventuale assenza dal servizio dei dipendenti è trasformata, a domanda, in aspettativa sindacale non retribuita ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 770/1994.

5. In tutti i casi di cessazione del distacco o di aspettativa, il dirigente sindacale rientrato nell'amministrazione di appartenenza non potrà avanzare nei confronti di quest'ultima pretese relative ai rapporti intercorsi con la confederazione od organizzazione sindacale durante il periodo del distacco.

6. Nel rispetto delle quote complessive di distacchi assegnati a ciascun comparto dal D.M. 5 maggio 1995, pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 179 del 2 maggio 1995, nell'ambito di esso ogni singola confederazione può modificare - in forma compensativa tra comparto e relativa separata area di contrattazione della dirigenza - le quote di distacchi rispettivamente assegnati. Tale possibilità riguarda anche le organizzazioni sindacali appartenenti alla stessa sigla. Dell'utilizzo dei distacchi in forma compensativa è data notizia all'amministrazione
di appartenenza del personale interessato ai fini degli adempimenti istruttori di cui all' art. 2, comma 6 del D.P.C.M. 770/1994 nonchè per la predisposizione degli elenchi previsti dall'art. 6, comma 2 dello stesso decreto. Nel comparto Sanità la compensazione delle singole confederazioni opera solo tra il comparto stesso e la separata area negoziale della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo. Quella tra organizzazioni sindacali della stessa sigla opera tra il comparto ed entrambe le aree.

7. La trasmissione delle schede compilate dalle amministrazioni pubbliche per l'aggiornamento del repertorio delle confederazioni ed organizzazioni sindacali

operanti nel pubblico impiego e della loro consistenza associativa deve avvenire nel pieno rispetto delle procedure previste dal punto 2 della circolare del Dipartimento della Funzione pubblica del 25 gennaio 1996, n. 2, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1996, serie generale n. 60. Per la violazione delle predette procedure si rinvia a quanto previsto in tema di responsabilità degli addetti dall'art. 6, comma 7 del D.P.C.M. 770/1994.

ART. 9

(Norme speciali per la Scuola)

1. Il presente contratto si applica nei confronti dei dirigenti sindacali appartenenti al comparto scuola con le seguenti specificazioni o integrazioni, di seguito indicate per ciascuno dei sottonotati articoli del presente contratto:

A) Art. 3 :

- nel caso di applicazione del comma 1 dell'art. 3, il frazionamento del distacco non può essere inferiore alla durata dell'anno scolastico;

- ai dirigenti di istituto ed ai responsabili di amministrazione si applica solo il disposto del comma 1 dell'art. 3. In tal caso il frazionamento del distacco non può essere inferiore alla durata dell'anno scolastico;

- in tutti i casi in cui possa ricorrere l' applicazione del comma 2 dell'art. 3, la tipologia di distacco sindacale per il personale docente può essere solo quella di cui alla lettera a) dello stesso comma, prevedendosi in tal caso una proporzionale riduzione del numero delle classi assegnate.
- la disciplina da prendere a riferimento per l'applicazione dell'art. 3 comma 2 è quella prevista dall'ordinanza del Ministero della Pubblica istruzione n. 179 del 19 maggio 1989 e successive conferme. Il rinvio alle disposizioni richiamate va inteso come una modalità di fruizione dei distacchi sindacali. Pertanto essi non incidono sulla determinazione delle percentuali massime previste, in via generale, per la costituzione di rapporti di lavoro part time dalla citata ordinanza.

B) Art. 4:

- per assicurare la continuità dell'attività didattica e per evitare aumento di spesa garantendo un'equa distribuzione del lavoro tra il personale in servizio, i permessi sindacali nel comparto scuola non possono superare bimestralmente cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, dodici giorni nel corso dell'anno scolastico.

C) Art. 8:

- con riferimento ai commi 1 e 2 dell'art. 8, le richieste di distacco e di aspettativa sindacale dei dirigenti sindacali del comparto e la comunicazione di conferma annuale devono essere presentate entro il 30 giugno di ciascun anno. La stessa data deve essere rispettata per le richieste di revoca del distacco o di aspettativa dei medesimi che non possono avvenire nel corso dell'anno scolastico anche nel caso in cui contengano la contestuale sostituzione con altro dirigente sindacale salvo il caso di sopravvenuto motivato impedimento. In tal caso è possibile la sostituzione nel distacco retribuito con un dirigente già collocato in aspettativa sindacale non retribuita.

- con riferimento al comma 3 dell'art. 8, la procedura d'urgenza per il distacco o aspettativa dei dirigenti sindacali di cui al precedente alinea è adottabile solo fino al 31 luglio di ciascun anno.

2. La ripartizione del monte ore dei permessi sindacali di cui all'art. 3, comma 10 del D.P.C.M. 770/1994 per il comparto scuola è effettuata con le modalità e procedure ivi previste dal Ministero della Pubblica Istruzione. Nel limite del monte ore spettante a ciascuna organizzazione il Ministero provvede ad una ulteriore ripartizione a livello provinciale affidandone la gestione ai rispettivi provveditorati per i relativi adempimenti successivi.

ART. 10

(Durata)

1. Il presentre contratto - salvo diversa clausola del contratto collettivo quadro di cui all'art. 2, comma 2, produrrà i propri effetti sino all'entrata in vigore dei contratti collettivi di comparto e delle separate aree della dirigenza relativi alla stagione contrattuale 1998 - 2001.

ART. 11

(Norme finali e transitorie)

1. Le flessibilità previste dagli artt. 3, 4, 5 compreso il comma tre e gli artt. 6, 8 e 9 decorrono dal giorno successivo a quello della stipulazione del presente contratto e si applicano nei comparti e nelle separate aree di contrattazione della dirigenza di cui all'art.1, comma 1.

2. Fermo rimanendo il numero complessivo dei distacchi sindacali previsti dalle vigenti disposizioni per le Autonomie locali (Comuni, Province, Comunità Montane, I.PA.B.) - in presenza del decreto legge 25 novembre 1996, convertito in legge 24 gennaio 1997, n. 5 che definisce le modalità di suddivisione delle spese tra gli enti predetti - nell'ambito degli adempimenti dell'art. 2, comma 6 del D.P.C.M. 770/1994 ed all'interno delle suddette articolazioni settoriali - è possibile utilizzare in forma compensativa la ripartizione dei distacchi previsti per i dirigenti sindacali delle citate autonomie locali dal DM.,5 maggio 1995, compensando le relative spese tra gli enti interessati.

3. Eventuali casi di contenzioso in qualsiasi momento insorti sull'applicazione del D.P.C.M. 770/1994 relativamente alla concessione o revoca dei distacchi a causa dell'assenza nel predetto Regolamento di norme sulla compensazione, sono risolti sulla base dell'art. 8, comma 6.

ART. 12

(Disapplicazioni)

1. Dalla data di cui all'art. 11, comma 1, sono disapplicate le sottoindicate disposizioni del D.P.C.M. 770/1994:

a) in relazione all'art. 3: comma 8 dell'art. 2 del D.P.C.M. 25 ottobre 1994, n. 770;

b) in relazione agli artt. 4 e 9, comma 1 lett. B): commi 1, 2, 3, 4 , 5 e 6, dell' art. 3 del D.P.C.M. 25 ottobre 1994, n. 770;

c) in relazione all'art. 6: comma 3, art. 4 del D.P.C.M. 25 ottobre 1994, n. 770;

d) in relazione agli artt. 8 e 9 comma 1, lett. C): art. 2, comma 6 - quarto, quinto e sesto periodo - del D.P.C.M. 25 ottobre 1994, n. 770; art. 3, comma 10, limitatamente alle parole "e per il comparto "Scuola" da ciascun istituto, scuola ed istituzione scolastica", in quanto ferme le modalità e procedure del medesimo comma, alla ripartizione dei permessi provvede il Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 9, comma 2 del presente contratto; art. 4, comma 2 - quarto, quinto e sesto periodo dello stesso D.P.C.M. 770/1994.

2. Per tutto quanto non modificato dal presente contratto continuano ad avere efficacia il D.P.C.M. 770/1994 ed i successivi decreti del 5 maggio 1995 pubblicati sul supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n.179/1995.

ALL. 1

CONFEDERAZIONI AMMESSE ALLE TRATTATIVE NAZIONALI PER LA STIPULAZIONE DEI CCNL NEL PERIODO 1994 - 97

CONFEDERAZIONI (1)	ORE SPETTANTI
CISL	2.275
CGIL	2.275
UIL	2.275
CONFSAL	2.275
CISAL	2.275
CONFEDIR	2.275
UGL (2)	2.275
USPPI	2.275
CIDA	2.275
UNIONQUADRI	2.275
TOTALE	**22.750**

(1) Le ore alle confederazioni sono state assegnate complessivamente per i comparti e le aree della dirigenza indipendentemente dal fatto che negli uni e nelle altre siano stati ammessi con riserva, come risulta dal frontespizio del presente CCNL Nel caso di esito negativo del giudizio pendente trova applicazione la clausola di cui all'art. 5 , comma 8

(2) La sigla UGL sostituisce la sigla CISNAL

ALL. 2

ORGANIZZAZIONI SINDACALI AMMESSE ALLE TRATTATIVE NAZIONALI PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI NEL PERIODO 1994 - 97

TABELLA RIASSUNTIVA

COMPARTI ED AREE DIRIGENZIALI	ORE SPETTANTI
MINISTERI comparto	38.576
MINISTERI Dirigenza	3.485
ENTI PUBBL. NON ECON. comparto	18.843
ENTI PUBBL. NON ECON. Dirigenza	3.428
REGIONI -AUT. LOCALI comparto	49.055
REGIONI -AUT. LOCALI Dirigenza	2.411
AZIENDE comparto	4.114
AZIENDE Dirigenza	1.134
SANITA' comparto	34.542
SANITA' Dirigenza - Ruoli sanitari prof. tecn. amm.vi	5.689
ENTI DI RICERCA comparto	2.903
ENTI DI RICERA Dirigenza	2.033
SCUOLA	71.579
UNIVERSITA' comparto	4.212
UNIVERSITA' Dirigenza	756
totale	**242.761**

N.B.: SANITA' - Per l'area medico-veterinaria si procederà con un contratto separato

MINISTERI comparto

ORGANIZZAZIONI SINDACALI	ore spettanti
CISL/FILS (1)	13.631
CGIL/F.P./Ministeri	8.508
UIL/STATO	8.218
CONFSAL/UNSA	5.994
CISAL/FAS	1.741
UNSCP	484
Totale	**38.576**

MINISTERI dirigenza

ORGANIZZAZIONI SINDACALI	ore spettanti
CONFEDIR/DIRSTAT	484
CONFSAL/UNSA/Dirigenti	484
CISL/FILS/Dirigenti (1)	387
CIDA/UNADIS/Ministeri	387
UIL/Stato/Dirigenti	387
CGIL/FP/Ministeri/Dirigenti	387
UNSCP	387
ANAAO	291
SIVEMP	291
Totale	**3.485**

ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI comparto

ORGANIZZAZIONI SINDACALI	ore spettanti
CISL/Enti pubblici (1)	7.343
CISAL/FIALP	4.252
CGIL/FP/Enti pubblici	3.769
UIL/DEP	3.479
Totale	**18.843**

ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI dirigenza

ORGANIZZAZIONI SINDACALI	ore spettanti
FEMEPA/ANMI	689
CISL/Enti Pubblici/dirigenti (1)	689
CIDA/FENDEP/Enti pubblici	589
FLEPAR	390
CISAL/FIALP/Dirigenti	390
UIL/DEP/Dirigenti	390
CGIL funzione pubblica	291
Totale	**3.428**

(1) Hanno assunto rispettivamente la denominazione CISL - Federazione Pubblico Impiego (F.P.I.)

REGIONI - AUT. LOCALI Comparto

ORGANIZZAZIONI SINDACALI	ore spettanti
CISL/FILSEL (1)	17.028
CGIL/FP/Enti locali	16.835
UIL/Enti locali	8.127
Feder. Naz. Auton. CISAL/CONFSAL	3.000
Feder. Nazionale Comparto Enti locali (UGL, CISAS-FISAEL, CUSAL, FILDI-CILDI, USPPI-CUSPEL-FASIL-FADEL,CONSAL-FEDNADEL, QUADRIL, CONFAIL-UNSIAU, CONFEDERSAL)	2.129
USPPLI (2)	1.452
SNALCC (2)	484
Totale	**49.055**

REGIONI -AUT. LOCALI dirigenza

ORGANIZZAZIONI SINDACALI	ore spettanti
CISL/FILSEL/DIRIGENTI (1)	578
CONFEDIR	578
CGIL/FP/ENTI LOCALI/DIRIGENTI	578
UIL/ENTI LOCALI/DIRIGENTI	386
CIDA	291
Totale	**2.411**

AZIENDE comparto

ORGANIZZAZIONI SINDACALI	ore spettanti
CGIL/Aziende	983
CISL/Aziende	983
UIL/Aziende	588
CISAL/Aziende	390
UGL/Aziende	390
SAD/AIMA (2)	390
FABI/SADCADEP (2)	390
Totale	**4.114**

AZIENDE dirigenza

ORGANIZZAZIONI SINDACALI	ore spettanti
CONFEDIR/DIRSTAT	378
CIDA/FNDFP/Aziende	378
CISL/Aziende/Dirigenti	378
Totale	**1.134**

(1) Hanno assunto rispettivamente la denominazione FIST- CISL
(2) ammesse con riserva, nel caso di esito negativo del giudizio pendente trova applicazione la clausola di cui all'art. 5, comma 8.

SANITA' comparto

ORGANIZZAZIONI SINDACALI	ore spettanti
CISL/FISOS (1)	12.675
CGIL/Sanità	10.256
UIL/Sanità	6.386
FEDR. NAZ. FIALS-CISAS/Sanità-CONFSAL/sanità	3.193
RSU SNATOSS-ADASS-FASE-FAPAS - SOI - SUNAS	2.032
Totale	**34.542**

SANITA'Dirigenza ruoli sanitari prof. tecn. amm.vo

ORGANIZZAZIONI SINDACALI	ore spettanti
SNABI	1.542
AUPI	1.253
CIDA/SIDIRSS	676
SINAFO	676
FEDERAZ. FP CGIL SANITA'e UIL SANITA' -DIRIGENTI	676
CISL/FISOS/Dirigenti (1)	483
USINCI/SICUS	383
Totale	**5.689**

(1) Hanno assunto rispettivamente la denominazione FIST- CISL

ENTI DI RICERCA comparto

ORGANIZZAZIONI SINDACALI	ore spettanti
CGIL/SNR	871
CISL/RICERCA	871
UIL/FURG	774
USI-AIT/RICERCA	387
Totale	**2.903**

ENTI DI RICERCA dirigenza

ORGANIZZAZIONI SINDACALI	ore spettanti
CGIL/SNR	581
CISL/RICERCA	581
ANPRI/EPR	484
UIL/FURG	387
Totale	**2.033**

SCUOLA comparto

ORGANIZZAZIONI SINDACALI	ore spettanti
CISL/Scuola (SISM e SINASCEL) (1)	25.052
CONFSAL/SNALS	21.957
CGIL/SNS	14.606
UIL/Scuola	7.061
FEDER. NAZ. GILDA-UNAMS (2)	2.612
ANP - CIDA	291
Totale	**71.579**

UNIVERSITA' comparto

ORGANIZZAZIONI SINDACALI	ore spettanti
CISL/Università	1.471
CGIL/SNU	1.274
UIL/università	881
FED. CONFSAL/SNALS/CISAPUNI	586
Totale	**4.212**

UNIVERSITA' dirigenza

ORGANIZZAZIONI SINDACALI	ore spettanti
CISL/Università/dirigenti	378
CIDA/FENDEP/Università	378
Totale	**756**

(1) Ha assunto la denominazione CISL - SCUOLA

(2) ammessa con riserva, nel caso di esito negativo del giudizio pendente trova apllicazione la clausola di cui all'art. 5, comma 8.

Totale Organizzazioni Sindacali n. 80

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

In relazione all'art. 11 le parti concordano sull'opportunità che nell'accordo quadro previsto dall'art. 2, comma 2 analoghe forme di compensazione potranno essere individuate per il comparto dell'Università in presenza dell'istituzione di fondi di solidarietà o altri istituti idonei a realizzare un'equa ripartizione delle spese stesse tra amministrazioni del medesimo comparto.

Concordano, altresì, sull'opportunità di dare piena attuazione al disposto dell'art. 9 comma 8 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333 relativo alle modalità di ripartizione degli oneri finanziari relativi ai distacchi sindacali per il personale dipendente dalle Regioni .

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti convengono sulla necessità di approfondire nell'ambito dell'accordo di cui all'art. 2 comma 2 che dovrà definire il sistema di tutte le prerogative sindacali specifiche forme di tutela dei dirigenti sindacali distaccati o in aspettativa in caso di loro rientro nelle amministrazioni di appartenenza qualora le stesse siano interessate da processi di mobilità conseguenti a ristrutturazioni che comportino chiusura di servizi o accorpamenti di amministrazioni, enti o istituti o trasferimenti di funzioni specie nell'ambito dell' ampio processo di riforma della legge 15 marzo 1997.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

Le parti concordano che - qualora il contratto dell'area della dirigenza medico veterinaria di cui all'art. 1 in corso di stipulazione - contenesse clausole di miglior favore rispetto alle previsioni del presente contratto si fara' luogo ad una corrispondente modifica delle normative stipulate con il presente contratto.
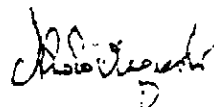
CONFSAL Confederazione dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori

DICHIARAZIONE A VERBALE

La CONFSAL, tenuto conto che nel presente contratto il numero dei permessi fruibili dalle OO.SS. ai sensi dell'art. 5 sono ripartiti in proporzione ai distacchi sindacali concessi in base al D.M. 5.5.95 (in applicazione del D.P.C.M. 770/94) evidenzia il perpetuarsi di situazioni di assoluta disomogeneità e disparità di trattamento tra i dipendenti dei diversi comparti.

Infatti non è stato ridefinito "il numero delle aspettative e dei permessi sindacali proporzionale al numero dei dipendenti all'interno di ciascun comparto" come invece era raccomandato dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n° 5615/96/7.515 del 30 settembre 1996 che riprendeva l'ordine del giorno approvato nella seduta del 10.7/96 del Senato della Repubblica.

Per tali ragioni, quindi, la sottoscrizione del presente accordo non costituisce acquiescenza in ordine ai vari profili di illegittimità del contenuto di tale accordo, per i quali ci si riserva espressamente il ricorso ad ogni opportuna azione giudiziaria ed in ogni altra sede

[signature]

00153 Roma - Viale di Trastevere, 60 - Tel 06/5899553 - 5812957 - Fax 5818213 - C.F. 96051240586

CONFSAL Confederazione dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori

Il Presidente

Roma, 26.03.1997
/GL/f/mm/26.3

Prot. N.

OGGETTO:

DICHIARAZIONE A VERBALE

La CONFSAL prende atto che nell'ultima stesura nella tabella riferita al comparto scuola viene attribuito un monte ore (291) all' A.N.P. - C.I.D.A che rappresenta solo una componente del comparto scuola e pertanto non rappresentativa dell'intero comparto.

La dichiarazione dei membri dell'ARAN che l'A.N.P. sia stata ammessa alla contrattazione del primo e del secondo biennio è irrilevante ai fini della concessione dei permessi sindacali, perchè introduce una eccezione rispetto al principio in base al quale sono state suddivise le ore.

Per tale ragione quindi la sottoscrizione del presente accordo non costituisce acquiescenza in ordine ai vari profili di illegittimità del contenuto di tale accordo, per i quali ci si riserva espressamente il ricorso ad ogni opportuna azione giudiziaria ed in ogni altra sede.

00153 Roma - Viale di Trastevere, 60 - Tel. 06/5899553 - 5812957 - Fax 5818218 - C.F. 96051240586

ANAAO
Medici
DIREL
Enti Locali
DIRER
Regioni
DIRP
Parastato
DIRSTAT
Stato
LANDS
Scuola
SAUR
Università
SIDAS
Sanità

CONFEDIR
Confederazione Nazionale dei Quadri Direttivi e Dirigenti della Funzione Pubblica

00192 Roma, via Ezio 12
tel. 06/3211535
fax 06/3212690

26.5.1997

CONTRATTO COLLETTIVO TRANSITORIO SULLE MODALITA' DI UTILIZZO DEI DISTACCHI E PERMESSI SINDACALI

Nota a Verbale

La CONFEDIR, nell'apporre la propria sottoscrizione al presente accordo, non può esimersi dall'osservare che in due punti esso è assolutamente insoddisfacente:

1. La mancata previsione della possibilità di compensare, tra le medesime organizzazioni sindacali, l'utilizzo dei distacchi previsti in comparti diversi. Trattandosi di una opzione a costo zero, l'ostinazione dell'ARAN a negarne la possibilità va interpretata come un irragionevole tentativo di limitare di fatto l'agibilità delle libertà sindacali.

2. La norma di cui al comma 8 dell'art.4 del testo è assolutamente insufficiente. Appare assurdo che la contrattazione (a qualsiasi livello) e tutti gli altri livelli di relazioni sindacali incidano sul monte ore dei permessi sindacali. Ciò non può essere considerato, infatti, un costo aggiuntivo o uno sfondamento dei limiti imposti dalla direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica. Infatti, la partecipazione sindacale è momento essenziale e imprescindibile del funzionamento ordinario della pubblica amministrazione nel sistema delineato dal DL 29/93 e molti atti, inclusi tutti quelli riguardanti la gestione dei rapporti economici con i pubblici dipendenti, non possono essere assunti senza la partecipazione sindacale. Si noti pure che tale sistema riguarda anche l'organizzazione del lavoro e che le pubbliche amministrazioni non possono attribuire compensi relativi ad aumenti di produttività senza partecipazione sindacale (di fatto non possono incentivare o perseguire aumenti di produttività individuale o collettiva senza la partecipazione del sindacato). Essendo dunque la partecipazione sindacale stata elevata a sistema di funzionamento ordinario della pubblica amministrazione è evidente che essa deve essere considerata normale attività di funzionamento degli uffici, come tale è considerata per i componenti delle delegazioni di parte pubblica: in tal senso è da considerarsi un costo inerente al funzionamento della pubblica amministrazione già scontato in partenza e non aggiuntivo. Altrettanto evidente è che essa non puo ne essere limitata con vincoli relativi ai permessi sindacali né può essere posta a carico del sindacato il quale, nella migliore delle ipotesi, non deve essere messo nella condizione di dover scegliere tra la propria partecipazione alle relazioni sindacali e tutte le altre ordinarie e statutarie forme della propria attività (organizzazione, proselitismo, tutela e assistenza ai propri aderenti).

E' evidente che questi due punti non possono che essere considerati nodi centrali e pregiudiziali al raggiungimento dell'accordo definitivo sulla materia in questione. In mancanza non potrà esservi sottoscrizione da parte della scrivente O.S. che, nel caso, si attiverà anzi per la tutela dei diritti sindacali nelle sedi giudiziarie appropriate.

Segreteria Generale

Roma, 26 marzo 1997

CISAL
00192 Roma
Viale Giulio Cesare, 21
Tel. 06/3207941
3207858 • 3207768
Fax 3212521

DICHIARAZIONE A VERBALE

Tenuto conto della atipicità del comparto Scuola anche ai fini della determinazione dei canoni di rappresentatività dei Sindacati in esso operanti.

Tenuto conto che nel comparto Scuola esistono organismi elettivi a base di suffragio universale, quali il C.N.P.I. (Consiglio Nazionale Pubblica Istruzione) e i C.S.P. (Consigli Scolastici Provinciali): organismi, che sono stati rinnovati dalla recente competizione elettorale.

Tenuto conto che la sentenza n. 244 del 12/7/96 della Corte Costituzionale fa esplicita indicazione di nuovi indici di rappresentatività, diversi dalle "deleghe" per la trattenuta per l'iscrizione al Sindacato.

La CISAL, si riserva quindi di rivendicare, nelle sedi competenti, la rideterminazione dei distacchi e dei permessi sindacali in coerenza al principio di proporzionalità stabilito dall'art. 39 della Costituzione della Repubblica Italiana.

La CISAL richiama inoltre l'ARAN al dovere di applicare erga omnes, ai fini delle assegnazioni di distacchi e permessi retribuiti, il criterio della cumulabilità degli indici di rappresentatività dei sindacati legati da patti federativi: criterio peraltro già adottato col D.P.C.M. 770 del 27/10/1994.

[firma]

Aderente alla Cesi *Confédération Européenne des Syndicats Indépendants* - Accademia Europa
B - 1040 Bruxelles - Avenue De Tervuren, 27 - Tel. 0032-2-7355353 - Fax 0032-2-7234572

NOTA A VERBALE

La UGL prende atto che la legge 300/70 "Statuto dei lavoratori" - la cui integrale applicazione è prevista dall'art.11 del protocollo d'intesa sul lavoro pubblico siglato dal Governo e le OO.SS. il 12 marzo corrente anno - è stata applicata solo parzialmente e che pertanto è stato disatteso il dettato dell'art.2 del DL 254/96, convertito in legge n.365/96.
Considerato che la transitorietà costituisce la "ratio" del presente accordo, la UGL ritiene che in nessun caso debba essere superato il termine perentorio del 29 dicembre 1997 di cui all'art.5 comma 2 dell'accordo stesso, riservandosi fin da ora di intraprendere ogni opportuna azione anche in sede giudiziaria per il rispetto del termine sopra indicato.

Roma, 27 marzo 1997

DICHIARAZIONE A VERBALE

L' ARAN dichiara di aver preso atto nel momento della sottoscrizione del Contratto collettivo nazionale quadro transitorio sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali avvenuta il 26 maggio 1997, della conferma della volontà della Confederazione RDB - CUB di non stipulare il contratto medesimo, come già dichiarato all'atto della sigla del testo concordato il 27 marzo 1997, poi autorizzato dal Governo il 17 aprile 1997 e registrato dalla Corte dei Conti il 15 maggio 1997 .

Di conseguenza l'ARAN, ritenendo non più esigibili dalla Confederazione citata in quanto non firmataria le ore comunque previste in caso di successiva sottoscrizione per la stessa e per le proprie organizzazioni di categoria dall'art. 5 del contratto, all'atto della firma definitiva, ha extrapolato le ore medesime dalle tabelle allegate al testo concordato del 27 marzo 1997 ed autorizzato dal Governo.

La volontà di non sottoscrivere è stata riconfermata dalla predetta Confederazione in un incontro avvenuto presso l'ARAN il 5 giugno 1997, durante il quale è stato nuovamente precisato che le predette ore rimangono accantonate a favore delle citate organizzazioni nel caso che anche successivamente intervenga la firma del contratto.

Pertanto, al fine della conformità formale tra le tabelle allegate al contratto stipulato il 26 maggio 1997 e quelle relative al testo concordato il 27 marzo 1997ed autorizzato dal Governo, si riportano di seguito le ore extrapolate ed attualmente non esigibili dalla Confederazione citata e dalle proprie organizzazioni di categoria nei comparti sottoindicati nonchè le conseguenti modifiche dei totali - parziali e complessivi - intervenute sulle tabelle allegate al testo concordato ed autorizzato del 27 marzo 1997 rispetto a quelle allegate definitivamente al contratto collettivo sottoscritto il 26 maggio 1997:

Nella tabella allegato 1 del testo del 27 marzo 1997, relativa al prospetto delle Confederazioni è stata apportata la seguente modifica :

RDB - CUB è stata omessa e sono state extrapolate ore n. 2275

Il totale complessivo passa, quindi, da 25.025 a 22.750.

VIA DEL CORSO 476,
00186 ROMA
TEL. (06) 32.483.1
C.F. 97104250580

Nella tabella allegato 2 del testo del 27 marzo, relativa al prospetto delle organizzazioni di categoria sono state apportate le seguenti modifiche:

1) Nel prospetto riassuntivo iniziale dell'allegato, il totale complessivo è passato da n. 245.186 a n.242.761.

2) Nella tabella relativa agli "Enti pubblici non economici - comparto":

RDB/enti pubblici è stata omessa e sono state extrapolate ore. n. 2030

Il totale parziale è passato da n. 20.873 a 18.843.

3) Nella tabella relativa alle "aziende - comparto":

RSB/vigili del fuoco (RDB aziende) è stata omessa e sono state extrapolate ore n. 390

Il totale parziale è passato da n. 4.504 a n. 4114

La presente dichiarazione a verbale viene letta in data odiena alle parti che hanno sottoscritto il contratto in questione il 26 maggio 1997. Vengono allegate le tabelle del testo del 27 marzo 1997 e quelle allegate al contratto sottoscritto il 26 maggio 1997. La presente dichiarazione sarà portata a conoscenza di tutte le pubbliche amministrazioni .interessate ed allegata al CCNL stipulato il 26 maggio 1997 citato.

Roma, 9 giugno 1997

Tabelle allegate al testo CCNL concordato il 27/3/1997, autorizzato dal Governo il 17/4/97, registrato dalla Corte dei Conti il 15/5/1997

ALL. 1

CONFEDERAZIONI (1)	ORE SPETTANTI
CISL	2.275
CGIL	2.275
UIL	2.275
CONFSAL	2.275
CISAL	2.275
CONFEDIR	2.275
UGL (2)	2.275
RDB/CUB	2.275
USPPI	2.275
CIDA	2 275
UNIONQUADRI	2.275
TOTALE	25.025

(1) Le ore alle confederazioni sono state assegnate complessivamente per i comparti e le aree della dirigenza indipendentemente dal fatto che negli uni e nelle altre siano stati ammessi con riserva, come risulta dal frontespizio del presente CCNL.
Nel caso di esito negativo del giudizio pendente trova applicazione la clausola di cui all'art. 5 , comma 8
(2) La sigla UGL sostituisce la sigla CISNAL

ALL. 2

ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI comparto

ORGANIZZAZIONI SINDACALI	ore spettanti
CISL/Enti pubblici (1)	7.343
CISAL/FIALP	4.252
CGIL/FP/Enti pubblici	3.769
UIL/DEP	3.479
RdB/Enti pubblici	2.030
Totale	20.873

AZIENDE comparto

ORGANIZZAZIONI SINDACALI	ore spettanti
CGIL/Aziende	983
CISL/Aziende	983
UIL/Aziende	588
R.S.B./Vigili del fuoco (RDB aziende)	390
CISAL/Aziende	390
UGL/Aziende	390
SAD/AIMA (2)	390
FABI/SADCADEP (2)	390
Totale	4.504

Tabelle allegate al testo CCNL stipulato il 27/5/1997

ALL. 1

CONFEDERAZIONI (1)	ORE SPETTANTI
CISL	2.275
CGIL	2.275
UIL	2.275
CONFSAL	2.275
CISAL	2.275
CONFEDIR	2.275
UGL (2)	2.275
USPPI	2.275
CIDA	2.275
UNIONQUADRI	2.275
TOTALE	22.750

(1) Le ore alle confederazioni sono state assegnate complessivamente per i comparti e le aree della dirigenza indipendentemente dal fatto che negli uni e nelle altre siano stati ammessi con riserva, come risulta dal frontespizio del presente CCNL
Nel caso di esito negativo del giudizio pendente trova applicazione la clausola di cui all'art. 5 , comma 8
(2) La sigla UGL sostituisce la sigla CISNAL

ALL. 2 *

ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI comparto

ORGANIZZAZIONI SINDACALI	ore spettanti
CISL/Enti pubblici (1)	7.343
CISAL/FIALP	4.252
CGIL/FP/Enti pubblici	3.769
UIL/DEP	3.479
Totale	18.843

AZIENDE comparto

ORGANIZZAZIONI SINDACALI	ore spettanti
CGIL/Aziende	983
CISL/Aziende	983
UIL/Aziende	588
CISAL/Aziende	390
UGL/Aziende	390
SAD/AIMA (2)	390
FABI/SADCADEP (2)	390
Totale	4.114

* Dall'elenco sono state extrapolate le ore già indicate per la Confederazione RDB cub e le sue Organizzazioni di categoria in quanto non firmataria.

ORGANIZZAZIONI SINDACALI AMMESSE ALLE TRATTATIVE NAZIONALI PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI NEL PERIODO 1994 - 97

TABELLA RIASSUNTIVA

COMPARTI ED AREE DIRIGENZIALI	ORE SPETTANTI
MINISTERI comparto	38.576
MINISTERI Dirigenza	3.485
ENTI PUBBL. NON ECON. comparto	20 873
ENTI PUBBL. NON ECON. Dirigenza	3.428
REGIONI -AUT. LOCALI comparto	49.055
REGIONI -AUT. LOCALI Dirigenza	2.411
AZIENDE comparto	4.504
AZIENDE Dirigenza	1.134
SANITA' comparto	34.542
SANITA' Dirigenza - Ruoli sanitari prof. tecn. amm.vi	5.689
ENTI DI RICERCA comparto	2.903
ENTI DI RICERA Dirigenza	2 033
SCUOLA	71.579
UNIVERSITA' comparto	4.212
UNIVERSITA' Dirigenza	756
totale	**245.181**

N.B.: SANITA' - Per l'area medico-veterinaria si procederà con un contratto separato

ORGANIZZAZIONI SINDACALI AMMESSE ALLE TRATTATIVE NAZIONALI PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI NEL PERIODO 1994 - 97

TABELLA RIASSUNTIVA *

COMPARTI ED AREE DIRIGENZIALI	ORE SPETTANTI
MINISTERI comparto	38.576
MINISTERI Dirigenza	3 485
ENTI PUBBL. NON ECON. comparto	18.843
ENTI PUBBL. NON ECON Dirigenza	3.428
REGIONI -AUT. LOCALI comparto	49.055
REGIONI -AUT. LOCALI Dirigenza	2.411
AZIENDE comparto	4.114
AZIENDE Dirigenza	1.134
SANITA' comparto	34.542
SANITA' Dirigenza - Ruoli sanitari prof. tecn. amm.vi	5.689
ENTI DI RICERCA comparto	2.903
ENTI DI RICERA Dirigenza	2.033
SCUOLA	71.579
UNIVERSITA' comparto	4.212
UNIVERSITA' Dirigenza	756
totale	**242.761**

N.B. SANITA' - Per l'area medico-veterinaria si procederà con un contratto separato

* Dall'elenco sono state extrapolate le ore già indicate per la Confederazione RDB cub e le sue Organizzazioni di categoria in quanto non firmataria.

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 aprile 1997.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo del contratto collettivo nazionale transitorio sulle modalità di utilizzo dei distacchi e permessi sindacali per l'area della dirigenza medico-veterinaria del comparto sanità, concordato in data 26 marzo 1997 tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali ANAAO-ASSOMED, CIMO-ASMD, ANPO, Fed. CISL Med. - COSIME, Fed.FP CGIL, Med.-UIL, Med.-FIALS, Med.-CUMI - AMFUP, Federazione sindacale medici dirigenti FE.S.ME.D. (ACOI - ANMCO - AOGOI - SUMI - SEDI - FE.ME.PA.-ANMDO), SIMET, SIVEMP, SNR, UMSPED (AAROI-AIPAC) - CIDA.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l'art. 2 del decreto legge n. 254/1996, convertito dalla legge n. 365/1996 che ha sostituito il comma 2 dell'art. 54 del decreto legislativo n. 29/1993 prevedendo, in particolare, che «la gestione dell'accordo di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentatività e con riferimento a ciascun comparto e area separata di contrattazione, è demandata alla contrattazione collettiva, garantendo a decorrere dal 1° agosto 1996 in ogni caso l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Per la provincia autonoma di Bolzano si terrà conto di quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58»;

Vista la direttiva del 30 settembre 1996 del Presidente del Consiglio dei Ministri all'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo aver acquisito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI);

Vista la lettera prot. n. 2421 del 9 aprile 1997, con la quale l'ARAN, in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, ha trasmesso, ai fini dell'«autorizzazione alla sottoscrizione», il testo del Contratto collettivo nazionale transitorio sulle modalità di utilizzo dei distacchi e permessi sindacali per l'area della dirigenza medico-veterinaria del comparto sanità, concordato in data 26 marzo 1997 tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali ANAAO-ASSOMED, CIMO-ASMD, ANPO, Fed. CISL Med. - COSIME, Fed.FP CGIL Med.-UIL Med.-FIALS Med.-CUMI - AMFUP, Federazione Sindacale Medici Dirigenti FE.S.ME.D. (ACOI-ANMCO-AOGOI-SUMI-SEDI-Fe.ME.PA - ANMDO), SIMET, SIVEMP, SNR, UMSPED (AAROI - AIPAC) - CIDA;

Visto il «Testo concordato» in precedenza indicato, che è stato inviato unitamente ad una «Relazione illustrativa» dell'articolato, nella quale è precisato — tra l'altro — che «gli eventuali oneri non sono imputabili alla fonte negoziale» e troverebbero, comunque, «copertura nella legge stessa che ha previsto la garanzia» (Legge 365/1996);

Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, — come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 —, il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, «il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri»;

Visto il citato art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, il quale prevede anche che «per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali», il Governo, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, «provvede previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano»;

Vista la lettera prot. n. 13919/97/7.515 dell'11 aprile 1997, con la quale è stata chiesta l'«Intesa» della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, precisando che «tenuto conto dei tempi ristrettissimi previsti dalla richiamata normativa ...... nel caso non intervenga risposta entro 5 giorni ...... si riterrà acquisita l'Intesa»;

Considerato che non è intervenuta risposta alla predetta lettera dell'11 aprile 1997 entro gli indicati cinque giorni per cui l'intesa della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano deve ritenersi acquisita;

Considerato che il predetto testo concordato non risulta in contrasto con la citata direttiva del 30 settembre 1996 impartita, a seguito di intesa intervenuta con il Ministro del tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, previa intesa espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo avere acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 aprile 1997, concernente l'«Autorizzazione alla sottoscrizione» del testo concordato in precedenza citato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Franco Bassanini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni ......» e ad «esercitare..... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ...... 1) Funzione pubblica»;

A NOME DEL GOVERNO

Autorizza

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione dell'allegato testo del Contratto collettivo nazionale transitorio sulle modalità di utilizzo dei distacchi e permessi sindacali per l'area della dirigenza medico-veterinaria del comparto sanità, concordato in data 26 marzo 1997 tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali ANAAO-ASSOMED, CIMO-ASMD, ANPO, Fed. CISL Med. - COSIME, Fed.FP CGIL Med.-UIL Med.-FIALS Med-CUMI - AMFUP, Federazione Sindacale Medici Dirigenti Fe.S.ME.D. (ACOI-ANMCO-AOGOI-SUMI-SEDI-Fe.ME.PA - ANMDO), SIMET, SIVEMP, SNR. UMSPED (AAROI - AIPAC) - CIDA.

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sarà trasmessa alla Corte dei conti.

Roma, 17 aprile 1997

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1997
Atti di Governo, registro n. 107, foglio n. 13

COMPARTO SANITÀ

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE TRANSITORIO SULLE MODALITÀ DI UTILIZZO DEI DISTACCHI, ASPETTATIVE E PERMESSI SINDACALI PER L'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA.

A seguito della registrazione in data 15 maggio 1997 da parte della Corte dei conti del provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 aprile 1997, con il quale l'A.RA.N. è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato del contratto collettivo in oggetto, il giorno 27 maggio 1997 alle ore 10 presso la sede dell'A.RA.N. ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, ed i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni sindacali di categoria: ANAAO-ASSOMED, CIMO, ANPO, Fed. CISL Medici - COSIME, Fed.FP CGIL, Med.-UIL, Med.-FIALS, Med.-CUMI - ANFUP, Federazione sindacale medici dirigenti FE.S.ME.D. (ACOI - ANMCO - AOGOI - SUMI - SEDI - Fe.ME.PA. - ANMDO), SIMET, SIVEMP, SNR, UMSPED (AAROI-AIPAC) - CIDA.

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il Contratto collettivo transitorio sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali per l'area della dirigenza medica e veterinaria del comparto sanità per l'applicazione dell'art. 2 del decreto legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito in legge 11 luglio 1996 n. 365.

Contratto collettivo nazionale transitorio sulle modalita' di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali dell'area medico - veterinaria del Comparto Sanità

ART. 1

(Campo di applicazione)

1. Il presente contratto collettivo nazionale riguarda l'applicazione, in via transitoria, dell'art. 2 del D.L. 10 maggio 1996, n. 254, convertito in legge 11 luglio 1996, n. 365 nell' area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale prevista dal D.P.C.M. 29 dicembre 1993, N. 593, nel rispetto dei principi generali e comuni di cui al contratto collettivo nazionale quadro siglato il 26 marzo 1997.

ART. 2

(Norma programmatica)

1. Le parti - prendendo atto delle modificazioni di cui all'art. 2 del D.L. 254/1996, convertito in legge 365/1996 - convengono che la materia dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali - contrattualmente disciplinabile - possa essere compiutamente riveduta .

2. A tal fine le parti stabiliscono di fissare l'inizio del negoziato per il contratto collettivo definitivo, a partire dal mese di aprile 1997, allo scopo di pervenire ad un accordo che, ai sensi del comma 1 definisca i criteri generali in tema di diritti sindacali nei luoghi di lavoro nonché delle prerogative sindacali e delle relative modalità di utilizzo.

3. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal comma 2, le parti convengono, altresì, sulla necessità di apportare alle vigenti disposizioni relative alle modalità di utilizzo dei distacchi, delle aspettative e permessi sindacali, previste dal D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, le modifiche indicate negli articoli del presente contratto, tenendo anche conto della legge 20 maggio 1970, n. 300.

ART. 3

(Flessibilità in tema di distacchi sindacali)

1. Fermo rimanendo il loro numero complessivo, i distacchi sindacali - sino al limite massimo del 50% possono essere fruiti dai dirigenti sindacali di cui all'art. 2, comma 7 del D.P.C.M. 770/1994 anche frazionatamente per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno.

2. Nei limiti di cui al comma 1, in via eccezionale, previo accordo con l'azienda o ente di appartenenza, il distacco sindacale può essere svolto anche con articolazione della prestazione lavorativa ridotta in misura non inferiore al 50% su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno in modo da rispettare - come media la durata del lavoro settimanale prevista per la prestazione ridotta nell'arco temporale considerato, prendendo a riferimento per la disciplina delle ferie - in via analogica - quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro del comparto della Sanità stipulato il 1 settembre 1995 per il part - time verticale.

3. Il rinvio al contratto di cui al comma 2 va ritenuto unicamente come modalità di fruizione del distacco sindacale e non va inteso come estensione alle qualifiche dirigenziali dell'area medico veterinaria del rapporto di lavoro part - time.

4. Per il periodo in cui si applicano nei loro confronti le flessibilità previste dal comma 2, i dirigenti sindacali non possono usufruire dei permessi sindacali previsti dagli artt. 4 e 5.

5. Nel caso di utilizzo della facoltà prevista dai commi 1 e 2, il numero dei dirigenti distaccati risulterà aumentato in misura corrispondente fermo rimanendo l'intero ammontare dei distacchi, arrotondando le eventuali frazioni risultanti all'unità superiore.

6. I periodi di distacco senza prestazione lavorativa sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato nell'azienda o ente, salvo che ai fini del diritto alle ferie e del compimento del periodo di prova in caso di vincita di concorso o passaggio di qualifica. Ai fini del periodo di prova qualora dopo la formale assunzione in servizio nei confronti del dirigente sindacale venga richiesto ovvero risulti confermato il distacco totale, potranno essere attivate le procedure di urgenza previste dall'art. 8, comma 3 per la prosecuzione del distacco. Il periodo di prova risulterà sospeso per tutta la durata di esso.

ART. 4

(Titolarità e flessibilità in tema di permessi sindacali retribuiti)

1. I rappresentanti delle strutture sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata possono fruire di permessi sindacali, giornalieri ed orari, per l'espletamento del loro mandato.

2. I dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statutari delle proprie organizzazioni sindacali di cui all'art. 2, comma 7 del D.P.C.M. 770/1994, non collocati in distacco sindacale, possono fruire di permessi sindacali, giornalieri ed orari, per l'espletamento del loro mandato.

3. I dirigenti sindacali indicati nei commi 1 e 2 possono fruire di permessi anche per la partecipazione a trattative sindacali, a convegni e congressi di natura sindacale.

4. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione.

5. Nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale, i permessi sindacali, giornalieri od orari, spettanti ai dirigenti sindacali di cui ai commi 1 e 2 possono essere cumulati per periodi anche frazionati non superiori a dodici giorni a trimestre.

6. Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la continuità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa di appartenenza comunque denominata ai sensi dell'art. 1, comma 7 del CCNL del 5 dicembre 1996.

7. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni al dirigente di II livello dell'unità operativa di appartenenza del dipendente in permesso sindacale da parte dell'organizzazione sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso. Il predetto dirigente provvederà ad informare il servizio che si occupa della gestione del personale nell'ambito dell'azienda o ente.

8. Le aziende ed enti destinatarie del presente contratto assicurano i vari livelli di relazioni sindacali relativi alla contrattazione, agli incontri per l'esame ove richiesti dalle organizzazioni sindacali nelle materie previste dal CCNL del 5 dicembre 1996 ed alla consultazione, in apposite riunioni che avvengono - normalmente - al di fuori dell'orario di servizio. Ove ciò non sia possibile sarà garantito - ai sensi degli artt. 6 e 7 del CCNL del 5 dicembre 1996 l'espletamento del loro mandato, attivando procedure e modalità idonee a tal fine.

ART. 5

(Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari)

1. In applicazione dell'art. 30 della legge 300/1970 ai sensi dell'art. 2 del d.l. 254/1996, convertito in legge 365/1996, i dirigenti indicati nell'art. 4, comma 2 hanno diritto a permessi - orari o giornalieri - per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali.

2. Per garantire l'applicazione del citato art. 30 legge 300/1970 in attesa della determinazione della misura e delle modalità di fruizione dei permessi di cui al comma 1 - in via sperimentale e sino alla stipulazione del contratto collettivo dell'art. 2, comma 2 che dovrà avvenire entro il 29 dicembre 1997, ai dirigenti ivi indicati per la partecipazione alle riunioni dei citati organismi sono concessi ulteriori permessi.

3. Il numero di permessi di cui al comma 2 non può comunque superare per ciascuna organizzazione sindacale le ore indicate nella tabella allegato 1 del presente contratto.

4. Da parte delle organizzazioni sindacali appartenenti alla stessa sigla sono ammesse utilizzazioni in forma compensativa dei permessi sindacali citati al comma 3 fra comparto e rispettiva separata area della dirigenza ovvero tra aree dirigenziali di diversi comparti .

5. In applicazione del presente articolo le organizzazioni sindacali comunicano alle amministrazioni di appartenenza i nominativi dei dirigenti sindacali aventi titolo. In caso di fruizione dei relativi permessi si applica l'art. 4, commi 6 e 7.

6. Ciascuna amministrazione, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.P.C.M. 770/1994 comunica i permessi fruiti dai dirigenti sindacali in base al presente articolo in separato conteggio.

7. Le organizzazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali con riserva in attesa dell'esito del giudizio pendente , in caso di decisione sfavorevole dovranno restituire alle amministrazioni di appartenenza dei dirigenti sindacali il corrispettivo economico delle ore fruite ai sensi del presente articolo. Analogamente si procede in caso di superamento del monte ore disponibile ai sensi del comma 3.

ART. 6

(Flessibilità in tema di permessi sindacali non retribuiti)

1. I rappresentanti delle strutture sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata possono fruire di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore ad otto giorni l'anno, cumulabili anche trimestralmente.

2. I dipendenti di cui al comma 1 che intendano esercitare il diritto ivi previsto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.

3. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente in permesso sindacale da parte dell'organizzazione sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso. Il predetto dirigente provvederà ad informare il servizio che si occupa della gestione del personale nell' ambito dell'azienda o ente.

ART. 7

(Trattamento economico)

1. E' confermato l'art. 70, comma 7 del contratto collettivo nazionale stipulato per la presente area dirigenziale il 5 dicembre 1996, che ha disciplinato il trattamento economico spettante ai dirigenti medici e veterinari nei casi di distacco sindacale.

2. In caso di distacco sindacale ai sensi dell'art. 3, comma 2, si specifica che:

- è garantito il trattamento economico complessivo nella misura intera così come previsto dall'art. 70 citato al comma 1 con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche ivi compresa la retribuzione di posizione Il trattamento legato alle particolari condizioni di lavoro ed alla retribuzione di risultato è proporzionale alla prestazione lavorativa effettuata;

- I periodi di distacco con prestazione lavorativa ridotta sono equiparati a tutti gli effetti al servizio pieno prestato nell' azienda o ente anche ai fini del trattamento pensionistico.

3. In caso di fruizione di permessi sindacali , la retribuzione di risultato, spetta ai dirigenti sindacali in relazione alla partecipazione degli stessi al raggiungimento dell'obiettivo assegnato verificato a consuntivo.

4. Ai sensi e con le modalità dell'art. 3, comma 4 del d.lgs. 16 settembre 1996, n. 564, in caso di aspettativa sindacale non retribuita, i contributi figurativi accreditabili in base all'art. 8, ottavo comma della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito, ai sensi del comma 1.

ART. 8

(Richiesta, revoca, conferma dei distacchi ed aspettative sindacali)

1. Le richieste di distacco o di aspettativa sindacale sono presentate secondo le modalità previste, rispettivamente nei primi tre periodi dell'art. 2, comma 6 e dell'art. 4, comma 2 del D.P.C.M. 770/1994.

2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano alle aziende o enti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica - le variazioni da apportare agli elenchi nominativi del personale in distacco o aspettativa sindacale di cui all'art. 6, comma 2 del D.P.C.M. 770/1994, già trasmessi nell'anno precedente, in applicazione degli

art. 2, comma 2 e 4, comma 2 dello stesso D.P.C.M. 770 . La comunicazione vale in tal caso anche come conferma annuale dei distacchi e delle aspettative già perfezionati e non modificati. Qualora non vi siano variazioni è sufficiente la mera comunicazione formale di conferma al Dipartimento della Funzione Pubblica degli elenchi citati per l'anno successivo. Le organizzazioni sindacali possono, peraltro, avanzare richiesta di revoca dei distacchi in ogni momento, comunicandola alle amministrazioni interessate ed al Dipartimento della Funzione pubblica citato per i conseguenziali provvedimenti.

3. In attesa degli adempimenti istruttori previsti dalle disposizioni richiamate nel comma 1 per la concessione dei distacchi o delle aspettative sindacali non retribuite, per motivi di urgenza - segnalati nella richiesta da parte delle organizzazioni sindacali - è consentito l'utilizzo provvisorio - in distacco o aspettativa dei dirigenti interessati - dal giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta medesima.

4. Qualora la richiesta non possa avere seguito, l'eventuale assenza dal servizio dei dirigenti è trasformata , a domanda, in aspettativa sindacale non retribuita ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 770/1994.

5. Nel rispetto delle quote complessive di distacchi assegnati a ciascun comparto dal D.M. 5 maggio 1995, pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 179 del 2 maggio 1995, nell'ambito di esso, ai sensi dell'art. 8, comma 6 ultimo periodo del contratto collettivo quadro concordato il 26 marzo 1997, le organizzazioni sindacali appartenenti alla stessa sigla possono modificare - in forma compensativa tra comparto e relativa separata area di contrattazione della dirigenza - le quote di distacchi rispettivamente assegnati. Dell'utilizzo dei distacchi in forma compensativa è data notizia all'amministrazione di appartenenza del personale interessato ai fini degli adempimenti istruttori di cui all' art. 2, comma 6 del D.P.C.M. 770/1994 nonchè per la predisposizione degli elenchi previsti dall'art. 6, comma 2 dello stesso decreto.

6. In tutti i casi di cessazione del distacco o dell' aspettativa, il dirigente sindacale rientrato nell'azienda o ente di appartenenza non potrà avanzare nei confronti di queste ultime amministrazioni pretese relative ai rapporti intercorsi con l' organizzazione sindacale durante il periodo del distacco o dell'aspettativa.

7. La trasmissione delle schede compilate dalle aziende ed enti per l'aggiornamento del repertorio delle organizzazioni sindacali operanti nella presente area e della loro consistenza associativa deve avvenire nel pieno rispetto delle procedure previste dal punto 2 della circolare del Dipartimento della Funzione pubblica del 25 gennaio 1996, n. 2, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1996, serie generale n. 60. Per la violazione delle predette procedure si rinvia a quanto previsto in tema di responsabilità degli addetti dall'art. 6, comma 7 del D.P.C.M. 770/1994.

ART. 9

(Durata)

1. Il presente contratto - salvo diversa clausola del contratto collettivo nazionale quadro di cui all'art. 2, comma 2, produrrà i propri effetti sino all'entrata in vigore del contratto collettivo dell' area della dirigenza medico - veterinaria relativo alla stagione contrattuale 1998 - 2001.

ART. 10

(Norme finali e transitorie)

1. Le flessibilità previste dagli artt. 3, 4, 5 compreso il comma 3 e dagli artt. 6 e 8 decorrono dal giorno successivo a quello della stipulazione del presente contratto.

ART. 11

(Disapplicazioni)

1. Dalla data di cui all'art. 11, comma 1, sono disapplicate le sottoindicate disposizioni del D.P.C.M. 770/1994:

a) in relazione all'art. 3: comma 8 dell'art. 2 del D.P.C.M. 25 ottobre 1994, n. 770;

b) in relazione all' art. 4 , comma 1 lett. B): commi 1, 2, 3, 4 , 5 e 6, dell' art. 3 del D.P.C.M. 25 ottobre 1994, n. 770;

c) in relazione all'art. 6: comma 3, art. 4 del D.P.C.M. 25 ottobre 1994, n. 770;

d) in relazione all'art. 7 : comma 1 dell' art. 5 il D.P.C.M. 25 ottobre 1994, n. 770;

e) in relazione all' art. 8: art. 2, comma 6 - quarto, quinto e sesto periodo - del D.P.C.M. 25 ottobre 1994, n. 770; art. 4, comma 2 - quarto, quinto e sesto periodo dello stesso D.P.C.M. 770/1994.

2. Per tutto quanto non modificato dal presente contratto continuano ad avere efficacia il D.P.C.M. 770/1994 ed i successivi decreti del 5 maggio 1995, pubblicati sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 179/1995.

3. Eventuali casi di contenzioso in qualsiasi momento insorti sull'applicazione del D.P.C.M. 770/1994 relativamente alla concessione o revoca dei distacchi a causa dell'assenza nel predetto regolamento di norme sulla compensazione, sono risolti sulla base dell'art. 8 comma 5.

ALL. 1

ORGANIZZAZIONI SINDACALI AMMESSE ALLE TRATTATIVE NAZIONALI PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI NEL PERIODO 1994 - 97

SANITA' - DIRIGENZA MEDICO VETERINARIA

ORGANIZZAZIONI SINDACALI	ore spettanti
ANAAO/ASSOMED	1.815
CIMO	1.002
FEDER. FP CGIL-UIL Medici- FIALS Medici e CUMI/AMFUP	697
UMSPED (AAROI-AIPAC)-CIDA	697
CISL Medici (II° biennio CISL-COSIME)	596
ANPO	596
SIVEMP	596
SNR	494
SIMET	392
FESMED	291
Totale	**7.176**

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti convengono sulla necessità di approfondire nell'ambito dell'accordo di cui all'art. 2 comma 2 che dovrà definire il sistema di tutte le prerogative sindacali specifiche forme di tutela dei dirigenti sindacali distaccati o in aspettativa in caso di loro rientro nelle aziende ed enti di appartenenza qualora le stesse siano interessate da processi di mobilità conseguenti a ristrutturazioni che comportino chiusura di servizi o accorpamenti specie nell'ambito del processo di revisione delle dotazioni organiche di cui all'art. 1 della legge 662/1996 .

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti concordano che - qualora il contratto collettivo quadro transitorio la cui preintesa è stata siglata il 18 marzo 1997 contenesse clausole di miglior favore rispetto alle previsioni del presente contratto si fara' luogo ad una corrispondente modifica delle normative stipulate con il medesimo.

DICHIARAZIONE A VERBALE
DELLA CIMO-ASMD

La CIMO-ASMD sottoscrive in data odierna il contratto collettivo transitorio sulle modalità di utilizzo dei distacchi e dei permessi sindacali pur avendo espresso e formalizzato, con la presente dichiarazione a verbale, la propria ampia riserva circa la legittimità (ai sensi del D.L.10 maggio 1996, n.254, convertito in Legge 11 luglio 1996, n.365) e circa la attribuzione degli oneri derivanti, delle norme di cui all'art.5, comma 4 ed all'art.8, comma 5 del contratto transitorio stesso.

La CIMO-ASMD prende, peraltro, atto della dichiarazione dell'ARAN che le norme di cui sopra non costituiscono precedente ai fini della sottoscrizione del contratto collettivo definitivo su permessi e distacchi sindacali di cui all'art.2, comma 2, del presente contratto transitorio.

Roma 26/03/1997

In fede
Dott. Carlo Sizia
Presidente Nazionale CIMO-ASMD

Roma 27/05/97

97A4971

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(9651442) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S a s
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51,
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s
Via Farini, 27
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a s
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele II, 15
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «gia Etruria»
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S n c
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P Z S
S Marco 1893/B - Campo S Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G Carducci, 44
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari
- annuale . . . . L. 440.000
- semestrale . L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi
- annuale . L. 360.000
- semestrale . L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi
- annuale . . . L. 100.000
- semestrale . . . . . L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale . . . . . L. 92.500
- semestrale . . L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale . . . . L. 236.000
- semestrale . . . . . L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 92.000
- semestrale . . . . L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale . . . . . L. 231.000
- semestrale . . L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale . L. 950.000
- semestrale . L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2)
- annuale . . L. 850.000
- semestrale L. 450.000

Integrando con la somma di L. **125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 2 5 0 1 5 1 1 9 7 *

L. 4.500